



# Comune di Canneto Pavese

PROVINCIA DI PV

## CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.6

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2020. PROVVEDIMENTI.
--

L'anno **duemilaventi** addì **sette** del mese di **aprile** alle ore **ventuno** e minuti **zero**, con modalità videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e dei criteri fissati dal Sindaco con proprio Decreto n. 4 del 31.3.2020 si è riunito il Consiglio Comunale per la trattazione di diversi argomenti e, fra essi, del provvedimento di cui all'oggetto, nelle persone dei signori

Cognome e Nome	Presente
1. Panizzari Francesca - Sindaco	Sì
2. Beria Paolo - Consigliere	Sì
3. Calvi Andrea - Consigliere	Sì
4. Compagnoni Mauro - Consigliere	No
5. Fiamberti Alessandro - Consigliere	Sì
6. Filippo Manuela - Consigliere	Sì
7. Gastaldi Luisella - Consigliere	Sì
8. Gorini Alice - Consigliere	Sì
9. Pelide Simone - Consigliere	Sì
10. Rapalli Maria Angela - Consigliere	Sì
11. Vercesi Alberto - Vice Sindaco (in audioconferenza)	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

La seduta pubblica viene svolta interamente in videoconferenza attraverso il sistema di webconference GoToMeeting. Partecipa alla seduta, in qualità di Segretario Comunale e mediante videoconferenza, la dott.ssa Lidia Vitale, la quale riscontrato il numero legale, illustra preventivamente le modalità di svolgimento della seduta, accertandosi che i presenti:

- a) possano intervenire nella discussione in corso;
- b) manifestare il voto;

Il Sindaco Panizzari Francesca, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2020.  
PROVVEDIMENTI.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**CONSIDERATO** che con Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 il Governo, sulla base della delega conferita dal Parlamento con la L. 16 giugno 1998 n. 191, ha provveduto alla istituzione dell'addizionale comunale IRPEF, a decorrere dal 1° gennaio 1999, a norma dell'art. 48, comma 10 e 11, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449;

**VISTO**, in particolare, l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come da ultimo modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che testualmente prevede: *“3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2. 3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali”*;

**DATO ATTO** che la determinazione della misura dell'addizionale, essendo di natura regolamentare, resta di competenza del Consiglio Comunale (nota 12.03.2007, prot. n.938/2007/DPF/UFF del Ministero dell'economia e delle finanze);

**VISTO** l'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

**VISTO** il decreto-legge del 17 marzo 2020 n. 18 di differimento al 31 maggio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali;

**RICHIAMATO** l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

**RICHIAMATO** in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

**VISTO** l'art. 14 comma 8 del D. Lgs. 23/2011;

**VISTO** l'art. 15-bis della legge 28 giugno 2019 n. 58, legge di conversione del D.L. 30 aprile 2019 n. 34;

**VISTA** la circolare n. 2 D/F avente ad oggetto: *“Art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti.”* che prevede che *“la pubblicazione sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e dell'eventuale soglia di esenzione dell'addizionale comunale all'IRPEF costituisce condizione di efficacia delle stesse ai sensi*

*dell'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360 del 1998, il quale dispone che "L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico". L'art. 14, comma 8, del D. Lgs. n. 23 del 2011, stabilisce poi, più in particolare, che, affinché le deliberazioni in parola abbiano effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione, quest'ultima deve avvenire entro il termine del 20 dicembre dell'anno cui la delibera si riferisce. Si deve sottolineare, al riguardo, che la norma in commento a differenza di quanto si riscontra nelle analoghe disposizioni relative alla pubblicazione degli atti concernenti gli altri tributi comunali non pone a carico del comune un termine entro il quale la deliberazione deve essere trasmessa affinché essa possa essere pubblicata entro il 20 dicembre. Nondimeno, atteso che ovviamente sussiste anche con riferimento agli atti in materia di addizionale comunale all'IRPEF l'esigenza per il MEF di disporre di un congruo lasso di tempo al fine di procedere alle verifiche propedeutiche alla pubblicazione, è opportuno che il comune provveda all'inserimento nel Portale dell'atto e alla compilazione dell'apposita tabella recante le aliquote e l'eventuale esenzione, con un anticipo di almeno sette giorni rispetto alla scadenza del 20 dicembre normativamente fissata per la pubblicazione. In ogni caso, gli atti inseriti dal comune nel Portale in data successiva al 20 dicembre non verranno pubblicati a valere sull'anno d'imposta cui si riferiscono bensì su quello successivo, ferma restando, ovviamente, la facoltà del comune di adottare per tale ultimo anno una diversa deliberazione. In ordine al regime di efficacia delle deliberazioni in materia di addizionale comunale all'IRPEF ai fini del relativo versamento, si deve evidenziare che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del citato D.Lgs. n. 360 del 1998, l'acconto dell'imposta in questione è stabilito comunque nella misura del trenta per cento dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente le aliquote e l'esenzione vigenti nell'anno precedente. Ai fini del versamento del saldo dell'addizionale in discorso, invece, si dovranno ovviamente considerare le aliquote fissate per l'anno d'imposta di cui si tratta con la deliberazione pubblicata entro il 20 dicembre dello stesso anno. Nell'ipotesi in cui, infine, per un determinato anno non venga trasmessa, e conseguentemente pubblicata sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it), entro il 20 dicembre, alcuna deliberazione di determinazione delle aliquote, troveranno applicazione quelle vigenti nell'anno precedente in virtù del principio generale di cui all'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006";*

**DATO ATTO** che questa amministrazione, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 29.03.2007, nell'approvare il regolamento comunale per l'addizionale comunale all'IRPEF, stabiliva che per l'anno 2007 l'aliquota di compartecipazione di questo Comune era determinata nella misura di 0,40 punti percentuali e, con successiva deliberazione del Consiglio n. 3 del 2008, l'aliquota di compartecipazione di questo Comune per l'anno 2008 era determinata nella misura di 0,50%;

**DATO ALTRESÌ ATTO** che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 2012, nell'approvare il regolamento comunale per l'addizionale comunale all'IRPEF, si stabiliva che per l'anno 2012 l'aliquota di compartecipazione di questo Comune era determinata nella misura di 0,60 punti percentuali sul suddetto imponibile relativo ai fini IRPEF;

**VISTE** le successive deliberazioni consiliari in materia di addizionale comunale all'Irpef;

**TENUTO CONTO** che il versamento dell'addizionale è effettuato in acconto e a saldo, l'acconto è stabilito nella misura del 30% dell'addizionale ottenuta applicando l'aliquota fissata dal comune per l'anno precedente al reddito imponibile IRPEF dell'anno precedente;

**RITENUTO** opportuno, al fine di reperire le risorse necessarie a garantire gli equilibri di bilancio, applicare per l'anno 2020 l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,60%;

**VISTO** lo schema del bilancio di previsione predisposto dalla Giunta Comunale per l'esercizio 2020-2022;

**DATO ATTO** che nello stesso, il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione dell'aliquota dello 0,60% è quantificato in € 109.000,00;

**TENUTO CONTO** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto si rinvia alle norme vigenti inerenti all'addizionale comunale all'IRPEF ed alle altre norme vigenti e compatibili, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

**RICHIAMATA** la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 recante “Bilancio di Previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”;

**VISTI**

- l’art. 42 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità comunale;

**RILEVATO** che sulla proposta di cui alla presente deliberazione è stato espresso l’allegato parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnico - procedurale e la regolarità contabile ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge

**DELIBERA**

1. DI DARE ATTO che è confermata per l’anno 2020 l’aliquota del 0,60%;
2. DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà inserita nell’apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;
3. DI INCARICARE l’Ufficio Tributi, nella persona del Responsabile del Servizio a tutti gli adempimenti susseguenti al presente atto (Trasmissione al MEF e Pubblicazione nel sito comunale).

*Successivamente*

stante l’urgenza di provvedere in merito

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge,

**DELIBERA**

DI dichiarare altresì il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4 dell’art. 134 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco  
F.to : PANIZZARI FRANCESCA

---

Il Segretario Comunale  
F.to : Dr.ssa VITALE LIDIA

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

n. 80 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dalla data odierna come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Canneto Pavese, lì 17/04/2020

Il Responsabile del Servizio  
F.to : Colombi Sandra

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

divenuta esecutiva in data 07-apr-2020

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale  
F.to : Dr.ssa VITALE LIDIA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
Dr.ssa VITALE LIDIA